

STATUTO

ABILO S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVIGO RO VIALE PORTA ADIGE
45/G

Numero REA: RO - 435215

Codice fiscale: 01604520294

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

Si precisa che l'incorporante concluderà il suo primo esercizio al 31 dicembre 2021 in quanto società neocostituita; l'incorporata è un'associazione non riconosciuta che provvede alla redazione di un mero rendiconto contabile annuale (di cui non vi è l'obbligo di pubblicità legale) e non è tenuta al deposito del bilancio.

Lo stato patrimoniale dell'associazione incorporata è quello riportato nell'allegato al presente progetto di fusione eterogenea sotto la lettera "B".

6. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

La fusione non prevede né comporta trattamenti particolari.

7. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori degli enti partecipanti alla fusione.

8. Diritto di recesso

A ciascun socio dell'associazione incorporanda che non abbia concorso all'adozione della delibera dell'assemblea di approvazione della fusione di cui all'art. 2502 C.C. - ossia ai soci assenti, astenuti o dissenzienti - ai sensi dell'art. 2473, comma 1, C.C., spetta il diritto di recesso, in conformità dei rispettivi statuti.

Dell'avvenuta iscrizione delle delibere assembleari dell'ente incorporando nel competente Registro delle Imprese verrà, allo scopo, data notizia ai rispettivi soci aventi diritto di recesso con apposito avviso.

A tal fine, si precisa che il valore di liquidazione delle quote di partecipazione al capitale sociale dei soci recedenti dell'associazione incorporanda è quello nominale.

9. Personale e altre informazioni rilevanti

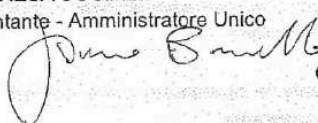
Si precisa che al momento di redazione del presente progetto di fusione, entrambi gli enti non hanno personale alle proprie dipendenze né nessun altro rapporto di collaborazione.

Non vi sono infine altre informazioni ritenute rilevanti da evidenziare.

Rovigo (RO), 10 dicembre 2020

Per ABILO S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Il legale rappresentante - Amministratore Unico
Simone Brunello



ABILO S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Viale Porta Adige, 45/G

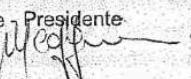
45100 ROVIGO

C.F. - P.I. - N. Iscr. R.I. RO 01604520294

REA RO - 435215

Per ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO GRUPPO CITTÀ SENZA BARRIERE

La legale rappresentante, Presidente
Maria Grazia Meggiorin



Associazione di Volontariato
"Gruppo città senza Barriere"
Via Bramante, 7 - 45100 ROVIGO
P.I. e C.F. 93011440299
Tel/Fax: 0432 412238

ALLEGATO A:

STATUTO DI ABILO S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO E OGGETTO - NORMATIVA APPLICABILE

Art. 1 - Denominazione e normativa applicabile

La Società è denominata: "ABILO S.R.L. IMPRESA SOCIALE", di seguito nel presente Statuto chiamata "Impresa Sociale".
All'Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il D. Lgs. 112/2017 e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

Art. 2 - Sede

L'Impresa Sociale ha sede nel Comune di ROVIGO.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - Durata

L'Impresa Sociale ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4 - Scopo

L'Impresa Sociale esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

I principi a cui si ispira l'Impresa Sociale sono: la solidarietà e l'inclusione sociale, la giustizia e l'impegno sociale e di cittadinanza attiva, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche, la sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

L'Impresa Sociale, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, si impegna a cooperare con altri enti del Terzo Settore, altre imprese, cooperative ed imprese sociali su scala locale, nazionale e internazionale.

L'Impresa sociale intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei lavoratori - una gestione responsabile dell'impresa, anche avvalendosi di tutte le caratteristiche e gli strumenti propri di un'impresa per utilizzarli a scopi sociali e di interesse generale.

L'Impresa Sociale potrà avvalersi nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, ma può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi.

Art. 5 - Oggetto

Considerato lo scopo mutualistico dell'Impresa Sociale, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività educative, sociali, assistenziali, sociosanitarie e sanitarie:

- servizi per le persone con disabilità quali centri diurni, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), comunità alloggio, gruppi appartamento, comunità di tipo familiare, servizi all'abitare e per la vita indipendente; servizi per il "dopo di noi"; centri di lavoro guidato e laboratori protetti anche per finalità socio-occupazionali; attività innovative e di carattere sperimentale rivolte all'inclusione delle persone con disabilità;
- servizi di supporto alla famiglia e alla prima infanzia e ai minori quali asili nido, micro-nido, nido aziendale, nido integrato, centro infanzia, comunità educative residenziali e diurne per minori, educativo-riabilitative per adolescenti e preadolescenti, comunità mamma-bambino e di tipo familiare, servizi integrativi e sperimentali per l'infanzia, doposcuola, animazioni e campus estivi, attività laboratoriali e servizi di accudimento dei bambini;
- servizi per persone anziane anche non autosufficienti quali comunità alloggio, centri diurni e residenziali, soluzioni abitative leggere e attività e progetti anche di carattere innovativo rivolte alle persone anziane;
- servizi territoriali, domiciliari di natura sociale, sociosanitaria e sanitaria, presso l'utente ed in altri contesti residenziali;
- servizi e gestione di strutture per persone dipendenti da sostanze da abuso;
- servizi residenziali, semi-residenziali e diurni rivolti a persone malate psichiatriche anche la gestione delle relative strutture previste quali unità di offerta dalla normativa vigente;
- servizi ambulatoriali, medico specialistici e di medicina generale, progetti ed interventi per la promozione della salute e per la prevenzione, nel rispetto della normativa vigente e delle attività riservate agli iscritti ad ordini professionali, con particolare riferimento alla categoria medico-sanitaria.

L'Impresa Sociale potrà inoltre svolgere altre attività e servizi sociosanitari ed educativi, anche in base alle previsioni della normativa per le unità di offerta oggetto di autorizzazione e accreditamento ai sensi della L. 22/2002.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, l'Impresa Sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, svolgere operazioni finanziarie, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi (ma non nei confronti del pubblico), e assumere partecipazioni e interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre società o imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, il tutto nei limiti consentiti dalla Legge e per fini necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Impresa Sociale potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

E' fatta espressa esclusione di qualsiasi operazione vietata dalla vigente e futura legislazione, con particolare riferimento ai divieti di cui al D.L. 24 febbraio 1998 n. 58, al D.L. 21 novembre 2007 n. 231, al D.L. 1 Settembre 1993 n.385, al D.L. 25 settembre 1999 n. 374 e alle competenze riservate per legge agli iscritti ad albi professionali protetti.

PATRIMONIO

Art. 6 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Impresa Sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale formato dai conferimenti dei soci;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
- d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 30;
- e) da qualunque liberalità che pervenga all'Impresa Sociale per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Art. 7 - Capitale sociale

Il capitale è di **Euro 35.000,00 (trentacinquemila e zero centesimi)** costituito a norma di legge vigente in materia.

Le quote sono divisibili.

Art. 8 - Scopo non lucrativo

All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica di impresa sociale:

- a) è fatto divieto di distribuire dividendi;
- b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;
- c) in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

SOCI

Art. 9 - Alienazione quote, ammissione nuovi soci e trasferimento delle quote dei soci

Per essere ammesso quale socio nell'Impresa Sociale il soggetto deve possedere i requisiti morali e le conoscenze in ambito educativo, sociale, assistenziale, sociosanitario e sanitario, inerenti alle attività incluse nell'oggetto sociale.

Non sono ammessi, per alcun motivo, l'alienazione della quota e l'ammissione di nuovi soci, se non con il benestare (gradimento) dell'assemblea dei soci, la quale dovrà verificare la sussistenza in capo al subentrante dei requisiti previsti nel presente statuto, agendo comunque secondo principi di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui la Impresa Sociale è costituita.

Il socio che intende cedere a qualsiasi titolo la sua quota, o parte della stessa, ovvero gli eredi del socio deceduto in caso di trasferimento *mortis causa*, dovranno inoltrare all'organo amministrativo, con mezzo che dia prova di ricezione, una comunicazione che riporti: a) nominativo socio cedente/deceduto; b) entità della quota oggetto di alienazione; c) generalità e professione degli acquirenti/successori subentranti; d) prezzo o corrispettivo di cessione, se a titolo oneroso; e) enunciazione dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, in capo al subentrante.

L'organo amministrativo esporrà la richiesta ai soci nella prima assemblea utile, facendone menzione nell'ordine del giorno; qualora non sia in programma un'assemblea nel medesimo successivo alla ricezione della comunicazione dovrà essere indetta una riunione apposita.

I soci si esprimeranno a maggioranza assoluta del capitale; la mancanza del quorum in sede di costituzione dell'assemblea equivarrà a rigetto della domanda.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato dal consiglio di amministrazione, ottenuto il responso dell'assemblea, al socio/ai successori, nei successivi trenta giorni.

Decorso tale termine senza aver ricevuto risposta, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione ed i successori *mortis causa* subentrano nella quota; l'Impresa Sociale deve iscrivere al Registro Imprese l'acquirente/successore che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

La valutazione dovrà comunque basarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D.Lgs. 112/2017, e verrà assunta previa istruttoria da svolgersi da parte del consiglio di amministrazione, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto allo scopo e all'oggetto di cui agli articoli 4 e 5 del presente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di *business* della società stessa.

Spetta comunque ai soci il diritto di recesso dalla società, che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) inviata al consiglio di amministrazione della società.

Per la valutazione della quota del socio receduto si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

Art. 10 - Recesso

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Per rimborso della partecipazione del socio receduto si applicheranno le norme vigenti in materia.

Art. 11 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Società/l'Impresa Sociale, il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro Imprese. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione del cambio, a spese del socio.

ESERCIZIO SOCIALE - UTILI

Art. 12 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio, in conformità alla legge.

Provvedono inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale.

Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora l'Impresa Sociale sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Impresa Sociale.

Art. 13 - Utili

Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16 del D.Lgs. 112/2017, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a).

Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte o alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);
 - c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);
 - d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017;
 - f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- L'impresa sociale può con decisione dei soci destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
- A) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - B) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI

Art. 14 - Competenza

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 112/2017;
2. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;
3. la nomina dei Sindaci e del Collegio Sindacale nel caso si superino i limiti previsti dal D. Lgs. 112/2017;
4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;
5. l'approvazione dei regolamenti;
6. le modificazioni dell'Atto Costitutivo;
7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'Impresa Sociale partecipata;
8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento dell'Impresa Sociale;
9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;
10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finanziari di cui al successivo art. 30;
11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché in Italia.
L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Amministrativo a tutti i soci e, se nominato, al Collegio Sindacale, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati;
- b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea; i soci dovranno, entro la data stabilita per l'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;
- sono presenti tutti gli Amministratori, i Sindaci Effettivi (se nominati), ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, gli stessi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione; gli Amministratori e i Sindaci Effettivi (questi ultimi se nominati) non presenti, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Impresa Sociale, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi;
- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 16 - Maggioranze costitutive e deliberative

Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale e vengono sempre adottate con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 17 - Intervento in Assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel Registro Imprese.
Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno trenta giorni al Registro Imprese.
Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota.

Art. 18 - Rappresentanza nell'Assemblea

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci.
La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dall'Impresa Sociale.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 (un) socio.

Art. 19 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato), o dal Notaio se richiesto dalla legge.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiovideo collegati (videoconferenza), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- 1 - sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 3 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 4 - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - Organo Amministrativo

L'Impresa Sociale è amministrata, alternativamente:

a) da un amministratore unico;

b) da due o più amministratori, fino ad un massimo di sette, che costituiscono il consiglio di amministrazione.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

L'amministratore unico o i membri del consiglio di amministrazione saranno scelti e dovranno operare esclusivamente sulla base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità; al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno presentare la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017; tale autocertificazione va rinnovata ogni anno ai fini dell'istruttoria necessaria alla redazione del bilancio sociale.

In caso l'amministratore abbia incarichi o collaborazioni stabili in altre società o enti, sia pubblici che privati, sia profit che non-profit, ancorché non confliggenti con quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle in un prospetto apposito del suo curriculum professionale da consegnare, per ulteriore trasparenza, all'Impresa Sociale, congiuntamente a:

- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;
- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi;
- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o che non vi sono procedimenti penali pendenti a proprio carico.

Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs. 112/2017.

Art. 21 - Funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare un vice Presidente.

L'Organo Amministrativo si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che lo stesso lo giudichi opportuno.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni dell'Organo Amministrativo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi (se nominati).

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri; delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 22 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 23 - Poteri di gestione

All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della Società, in particolare la redazione del Bilancio Sociale come definito nel D.Lgs. 112/2017, che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 24 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

L'Organo Amministrativo decide la struttura organizzativa dell'Impresa Sociale e, per una migliore organizzazione del lavoro, può nominare direttori e responsabili di settore; inoltre, può decidere di adottare uno più Regolamenti per il funzionamento della struttura.

Art. 25 - Rappresentanza

La rappresentanza dell'Impresa Sociale spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, al vice Presidente e agli Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 26 - Rimborsi e compensi

All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso, ove consentito dalla legge.

Art. 27 - Organo di Controllo

Il controllo della società sarà affidato e verrà svolto, con particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di controllo al Decreto Legislativo 112/2017, a scelta e per decisione dell'Assemblea dei soci:

* da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili,

* oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti,

* oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione -nei casi consentiti dalla legge- anche di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nelle ipotesi previste dalla legge.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa tempo per tempo prevista in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Art. 28 - Volontariato

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

Art. 29 - Scioglimento

L'Impresa Sociale si scioglie per le cause previste dalla legge, e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed indicando a chi spetti la rappresentanza legale.

Art. 30 - Devoluzione

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali.

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 31 - Emissione

Con deliberazione dell'Assemblea, l'Impresa Sociale può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

L'Impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività, secondo le modalità e le forme determinate con apposito regolamento adottato dall'Assemblea.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.

Art. 33 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 34 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, ovvero tra i soci e l'Impresa Sociale, gli Amministratori, i Liquidatori o i Sindaci saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale del luogo ove ha la sede l'Impresa Sociale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina gli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Impresa Sociale.

Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza, *ex bono et aequo*, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per l'Impresa Sociale e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per Amministratori, Liquidatori e Sindaci, relativamente alle controversie degli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci.